



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, D. Bussola,
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,
C. Corghi, A. Del Prete, C. De Stefanis,
P. Di Marino, A. Di Mauro, R.V. Favero,
C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr,
A. Guerra, Kubisco S.r.l., M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202

lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011

Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 4.03.2026

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 3/2026

Editoriale	- Vecchie e nuove utopie dell'economia	3
Il Notaio consiglia	- Natura giuridica della riduzione per annullamento delle azioni del socio moroso: riduzione reale o nominale?	4
Ultime notizie dalla banca	- Frodi informatiche e phishing: la responsabilità bancaria alla luce delle ultimissime pronunce	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Esclusione socio	- Procedimento di esclusione volontaria del socio nelle società di persone (parte seconda)	8
-------------------------	--	----------

Società di capitali

Clusole statutarie	- Clausola di mero gradimento e diritto di recesso	14
---------------------------	--	-----------

Formulari societari

Valutazione azienda	 Perizia di stima nella trasformazione progressiva	18
----------------------------	---	-----------

Pratiche amministrative

Anagrafica imprese	- Fascicolo informatico d'impresa	22
---------------------------	-----------------------------------	-----------

Contratti d'impresa

Rapporti bancari	 Cassette di sicurezza	26
-------------------------	---	-----------

Temi professionali

Procedure CCI	 Negoziazione assistita	30
----------------------	--	-----------

Società tra professionisti	- Incarico affidato alla STP: principio di personalità della prestazione e regime delle responsabilità	36
-----------------------------------	--	-----------

Passaggio generazionale

Patti di famiglia	- Passaggio generazionale e holding familiari: novità alla luce della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2026	40
--------------------------	--	-----------

Bilancio e controllo di gestione

Informative bilancio	 - Novità in nota integrativa per il bilancio 2024-2025	44
-----------------------------	--	-----------

Gestione d'impresa

Modelli organizzativi	- Colpa organizzativa ed elusione fraudolenta della procedura aziendale	50
------------------------------	---	-----------

Impresa e fisco

Fiscalità holding	- Norma di interpretazione autentica sul conferimento di partecipazioni qualificate in holding	54
--------------------------	--	-----------

Approfondimenti

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Fusione e affrancamento riserve in sospensione	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

PASSAGGIO GENERAZIONALE E HOLDING FAMILIARI: NOVITÀ ALLA LUCE DELLA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 11/2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

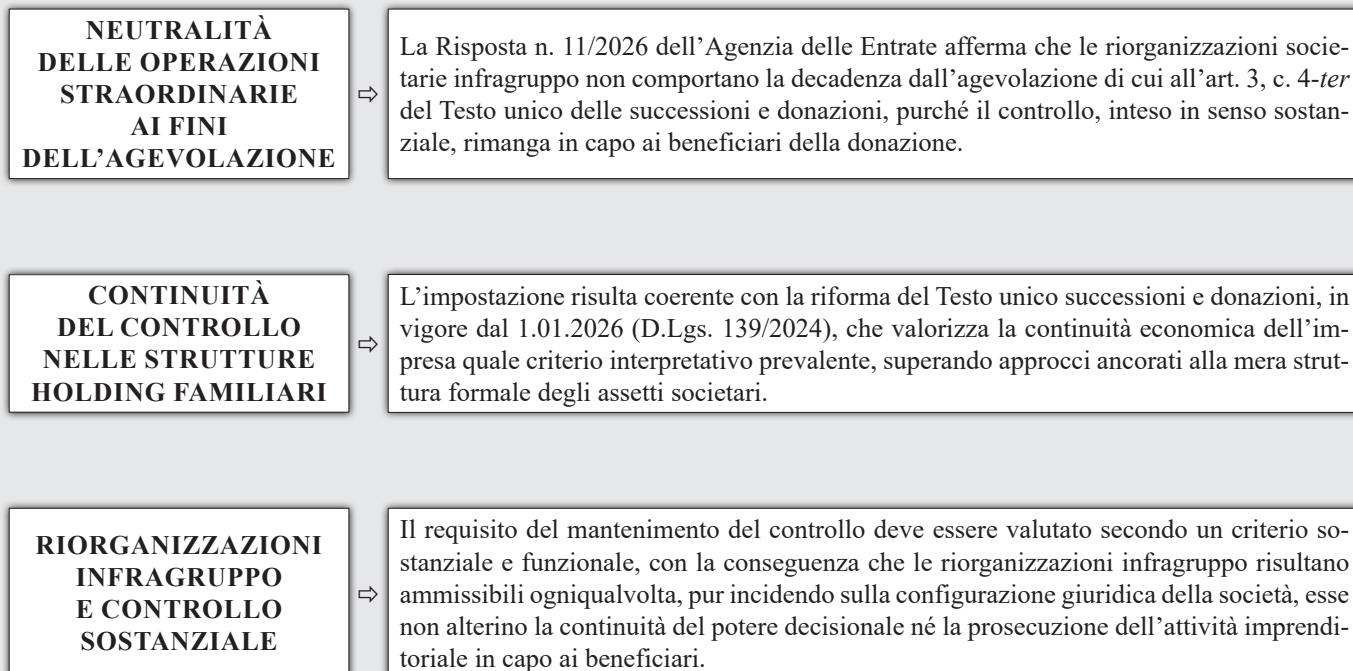
D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 - Risposta di interpello Agenzia delle Entrate 20.01.2026, n. 11

Con la Risposta n. 11/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non si verifica la decadenza dall'agevolazione ex art. 3, c. 4-ter TUSD (Testo Unico Successioni e Donazioni) quando i beneficiari mantengono, per l'intero quinquennio, il controllo diretto sulla *holding* e quello indiretto sulla società operativa ai sensi dell'art. 2359 c.c. La conclusione si fonda sulla *ratio* dell'agevolazione, volta a garantire continuità aziendale e passaggio generazionale, in linea con i precedenti chiarimenti sulla neutralità di scissioni, conferimenti e altre operazioni straordinarie (Circ. 3/E/2008; 18/E/2013; Ris. 155/2020).

L'Agenzia delle Entrate ribadisce un'interpretazione sostanziale del requisito del controllo, ammettendo la comproprietà con voto unitario, la nomina del rappresentante comune e il controllo indiretto tramite *holding*, purché invariato il perimetro soggettivo del potere decisionale.

La posizione si inserisce nella linea amministrativa consolidata che considera neutrali le riorganizzazioni societarie finché non si perda il controllo in capo ai beneficiari, e introduce un elemento di novità nel riconoscere espressamente la piena compatibilità delle *holding* familiari anche nel periodo quinquennale di monitoraggio.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

IL CASO

- Gli istanti, fratelli, dichiarano di detenere in comproprietà e in parti uguali una partecipazione complessivamente pari al 98% del capitale sociale della società operativa. Il residuo 2% risulta invece posseduto dai genitori (1% ciascuno). Le quote sono state acquisite a seguito di donazione effettuata nel 2023, operazione per la quale è stata applicata l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, come modificato dal D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 e in vigore dal 1.01.2026. Gli istanti si sono impegnati a detenere il controllo della Società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di donazione.
- Gli istanti hanno intenzione di procedere alla seguente operazione straordinaria di riorganizzazione societaria:
 - a) scissione parziale proporzionale della società operativa a favore di una *holding* di nuova costituzione, mediante il trasferimento del compendio immobiliare e di una parte delle attività finanziarie;
 - b) successivo conferimento alla *holding* delle partecipazioni residue della società scissa.
- A seguito dell'operazione, la *holding* deterrà il 100% del capitale della società operativa, mentre gli istanti conserveranno in comproprietà il 98% del capitale della *holding*, con i genitori titolari del residuo 2%.

IL QUESITO

- Gli istanti chiedono se l'operazione descritta possa determinare la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 3, c. 4-ter TUSD, fruita in occasione della donazione delle quote della Società ricevute dai genitori poiché le operazioni prospettate intervengono prima del decorso del quinquennio dalla donazione.

SOLUZIONE
PROSPETTATA
DAGLI ISTANTI

- Con riferimento all'operazione di scissione parziale proporzionale, gli istanti rappresentano che tutti i soci manterranno le medesime percentuali di partecipazione sia nella società operativa sia nella società beneficiaria.
- A seguito del successivo conferimento nella Conferitaria delle partecipazioni detenute dai singoli soci, le quote da essi possedute risulteranno identiche a quelle già detenute nella Società ante operazione, mentre i genitori manterranno la medesima percentuale di partecipazione.
- L'operazione di riorganizzazione, in esito alla quale il controllo della società scissa verrebbe a concentrarsi in capo alla società beneficiaria del conferimento, non determini la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 3, c. 4-ter TUSD. A tal fine, gli istanti evidenziano che continuerebbero a detenere una partecipazione di controllo pari al 98% del capitale sociale, identica a quella posseduta nella società scissa ante riorganizzazione, e che la medesima comunione ereditaria manterrebbe il controllo sia nella società beneficiaria sia nella società scissa.
- Gli istanti ritengono che l'operazione complessivamente descritta, sebbene realizzata prima del decorso dei cinque anni dalla donazione della partecipazione di controllo da parte dei genitori, non comporti la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 3, c. 4-ter TUSD, già fruita in sede di donazione.

DECISIONE
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate ritiene che non si verifichi una decadenza automatica dall'agevolazione, purché gli istanti garantiscano, per l'intero quinquennio successivo alla donazione e in regime di comproprietà, il mantenimento:
 - i) del controllo diretto sulla *holding*, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.;
 - ii) del controllo indiretto sulla società operativa, ai sensi dell'art. 2359, c. 2 c.c.
- La conclusione viene ricondotta alla ratio dell'agevolazione, che mira a favorire il passaggio generazionale e a garantire la continuità dell'attività d'impresa. In tale prospettiva, l'Agenzia delle Entrate assimila le operazioni di scissione e di conferimento a una mera prosecuzione dell'impresa, e non a un'interruzione della sua attività, come chiarito nella Circ. n. 3/E del 2008, nella Circ. n. 18/E del 2013 e nella Ris. n. 155/2020.

PATTI DI FAMIGLIA**passaggio generazionale****NOZIONE FUNZIONALE
E SOSTANZIALE
DI CONTROLLO**

- La Risposta n. 11/2026 conferma che il requisito del controllo previsto dall'art. 3, c. 4-ter Testo Unico delle successioni e donazioni deve essere interpretato in una prospettiva sostanziale e funzionale, piuttosto che meramente formale.
- Il rinvio al concetto di controllo delineato dall'art. 2359 c.c. implica infatti la necessità di verificare la concreta capacità del beneficiario di esercitare un'influenza dominante sulle decisioni societarie, in coerenza con la finalità dell'agevolazione, volta ad assicurare la continuità dell'impresa familiare. In tale ottica:
 - i) la comproprietà delle partecipazioni non costituisce elemento ostativo, purché consenta l'esercizio unitario del diritto di voto;
 - ii) la nomina di un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 c.c., consente di concentrare l'esercizio dei diritti amministrativi in un unico centro decisionale;
 - iii) il controllo indiretto può essere validamente esercitato tramite una società *holding*, a condizione che il perimetro soggettivo del controllo rimanga invariato.
- Il riconoscimento espresso della possibilità di mantenere il controllo in forma indiretta anche successivamente a un'operazione di conferimento conferma che la presenza di una struttura di gruppo non incide sulla sostanza economica del rapporto di controllo, rappresentando anzi una modalità ordinaria ed efficiente di organizzazione dell'impresa familiare.

**ORIENTAMENTO
CONSOLIDATO
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

- La Risposta n. 11/2026 si inserisce nel solco di un orientamento amministrativo ormai consolidato, secondo cui le operazioni straordinarie non comportano la decadenza dall'agevolazione qualora non determinino la perdita del controllo in capo ai beneficiari.
- La Circolare n. 3/E del 2008 e la Circolare n. 18/E del 2013 precisano che conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni sono fiscalmente neutrali ai fini dell'agevolazione, a condizione che, nelle società di capitali, il beneficiario mantenga o acquisisca il controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.
- La Risoluzione n. 155/2020, con riguardo a una scissione asimmetrica parziale di una società in comunione ereditaria, riconosce la sussistenza del requisito della prosecuzione dell'attività quando il controllo permane in capo agli eredi.
- La Risoluzione n. 72/2024 e la Risoluzione n. 271/2025 ribadiscono la rilevanza della comproprietà con rappresentante comune e del controllo indiretto ai sensi dell'art. 2359, c. 2 c.c., in coerenza con quanto già affermato dalla Risoluzione n. 75/E/2010.
- La principale novità della Risposta n. 11/2026 consiste nel riconoscimento espresso della legittimità delle strutture *holding* familiari anche durante il periodo quinquennale di monitoraggio, confermando che l'adozione di un assetto societario a più livelli non incide sulla sostanza del rapporto di controllo rilevante ai fini dell'agevolazione.

**CONFINI TRA OPERAZIONI
FISIOLOGICHE E
FATTISPECIE ELUSIVE**

- Pur in assenza di un esplicito richiamo all'art. 10-bis L. 27.07.2000, n. 212, l'impostazione adottata dall'Agenzia delle Entrate consente di delineare con sufficiente precisione il confine tra operazioni fisiologiche di riorganizzazione e fattispecie potenzialmente elusive. La neutralità fiscale delle ristrutturazioni societarie è riconosciuta quando:
 - a) le operazioni restano circoscritte al perimetro familiare;
 - b) non si verifica alcuna dispersione del controllo, né in forma diretta né indiretta;
 - c) la riorganizzazione risponde a esigenze oggettive di razionalizzazione patrimoniale, segregazione dei rischi o miglioramento della governance.
- L'anticipazione temporale dell'operazione rispetto al completamento del quinquennio non assume rilievo patologico, a condizione che sia garantita la continuità del controllo per l'intero periodo richiesto dalla disciplina agevolativa.

CAUTELE OPERATIVE

- L'orientamento espresso dalla Risposta n. 11/2026 presenta rilevanti implicazioni operative per le imprese familiari e per i professionisti impegnati nella pianificazione patrimoniale e societaria. In particolare, richiede particolare attenzione:
 - i) alla struttura statutaria della *holding*, evitando l'introduzione di diritti particolari o clausole che possano incidere negativamente sull'effettivo esercizio del controllo;
 - ii) alla presenza di patti parasociali che risultino incompatibili con il mantenimento di un controllo unitario in capo ai beneficiari;
 - iii) al corretto inquadramento delle operazioni straordinarie, affinché non si traducano in una dispersione del potere di indirizzo.
- Risulta essenziale documentare in modo puntuale la sussistenza del controllo per l'intero quinquennio previsto dalla norma, anche in funzione di eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.